



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Allegato "A"

CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Responsabile Del Servizio Attività Produttive:

Maria Pia Banda

Il Responsabile Del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica:

Francesco Cecchini

Approvato con D.C.C. n. 58 del 23.12.2010

Revisione: 00.

INDICE

ART. 1 - PREMESSA ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - PRINCIPI, FINALITA' ED OBIETTIVI	3
ART.3 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	4
ART. 4 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE.....	4
ART. 5 – TUTELA DEI LOCALI STORICI, ARTISTICI E AMBIENTALI.....	5
ART. 6 – TUTELA DELLE AREE DI PARTICOLARE VALORE STORICO-AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	5
ART. 7 – FABBISOGNO DI PARCHEGGI - MONETIZZAZIONE	5
ART. 8 – ORARIO DI CARICO SCARICO MERCI	7
ART. 9 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'ADDENSAMENTO COMMERCIALE A1	7
ART. 10 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA VIABILITA'.....	8
ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI E PROGETTUALI	8
ART. 12 – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	9
ART. 13 – DECORO DELLE STRUTTURE	9
ART. 14 – DOTAZIONE MINIMA ESSENZIALE	9
ART. 15 – NORMA DI RINVIO	9

ART. 1 - PREMESSA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, nel rispetto dei principi e degli aspetti contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge n. 287/1991.

2. Ferma restando la vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia, nell'esercizio dell'attività e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché nei casi di trasferimento e di ampliamento della superficie di somministrazione si applicano i presenti criteri.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. 38/2006, non sono soggette ai presenti criteri di programmazione le attività di somministrazione non al pubblico di alimenti e bevande, dirette cioè a soggetti determinati, dettagliatamente elencate nella suddetta norma.

4. Per quanto attiene le definizioni di settore si rimanda a quanto esplicitato nella L.R. 38/2006 e nella D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268.

ART. 2 - PRINCIPI, FINALITA' ED OBIETTIVI

1. I criteri di programmazione per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si ispirano ai seguenti principi, in linea con la D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 "Legge regionale 29 dicembre 2006 n.38. Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.- Art. 8- Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività – Prima applicazione”:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane, rurali e montane;
- f) la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale.

2. Ai sensi di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle altre aree già scarsamente servite, in modo che sia facilitato l'accesso al servizio per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e con altri servizi, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;

- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire, titoli abilitativi in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza;
- f) coordinare la programmazione della rete e definire i criteri di insediamento nel rispetto della realtà urbanistica comunale, con particolare riferimento alla presenza di infrastrutture di servizio (parcheggi pubblici, sistemi di trasporto pubblico, ...), e nel rispetto delle caratteristiche e valori paesaggistico ambientali.

ART.3 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Si definisce superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.

ART. 4 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono quelle definite dal Comune nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2007 a suo tempo approvata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 114/98 per il commercio su aree private, che ha stabilito i seguenti **Addensamenti commerciali**:

A1: Addensamento commerciale storico rilevante (v. planimetrie appendice 1)

2. Per quanto attiene alle localizzazioni commerciali, ai sensi della delibera succitata, risulta possibile, in sede di presentazione di istanze o a seguito di varianti future al P.R.G.C., riconoscere **Localizzazioni urbane non addensate (L1)**, qualora siano rispettati i parametri di riferimento dettati dalla D.C.R. 563/13414.

3. In considerazione delle definizioni riportate all'art. 5 comma 3 dell'allegato A alla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, vengono definite le seguenti **Realtà minori a rischio desertificazione**:

- Il territorio comunale non compreso nella zona di concentrico "C" come definitiva e delimitata nelle planimetrie di cui all'**appendice 1**.

La succitata zona di concentrico, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, comprende indicativamente:

- le aree interne al limite di Piano Particolareggiato delle zone B del capoluogo;
- l'area di addensamento commerciale A1 storico rilevante;
- le aree di completamento in Zona di rispetto dei valori storico –ambientali (A1) comprese fra la via Tur d'Amun ed il Torrente la Rho;
- le aree comprese nelle Unità di Intervento di P.R.G.C. n. 20 e 17;
- le aree comprese fra la SP. 215 per Melezet e il limite di Piano Particolareggiato delle zone B del capoluogo.

ART. 5 – TUTELA DEI LOCALI STORICI, ARTISTICI E AMBIENTALI

1. Non si rilevano, ai sensi della L.R. 14 marzo 1995, n. 34 “*Tutela e valorizzazione dei locali storici*”, locali aventi valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale.

ART. 6 – TUTELA DELLE AREE DI PARTICOLARE VALORE STORICO-AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

1. Tutto il territorio di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 29.06.1939 n. 1497 e D. Lgs. 42/2004 – parte III, in forza del D.M. 21.02.1953.

2. Il territorio comunale è inoltre caratterizzato da vincoli paesaggistici di natura territoriale ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento a:

- montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, *come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;
- zone gravate da usi civici;
- zone di interesse archeologico - storico - militare (Tur d'Amun, Forte Bramafan).

3. In considerazione della vocazione turistica del Comune di Bardonecchia non vengono previste particolari limitazioni all'esercizio delle attività di somministrazione anche non assistita, fatte salve le eventuali altre limitazioni già inserite nella pianificazione urbanistica, nei regolamenti e nella legislazione vigenti.

ART. 7 – FABBISOGNO DI PARCHEGGI - MONETIZZAZIONE

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 comma 4 dell'allegato A alla D.G.R. 85-13268, il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie viene computato in relazione alla “superficie di somministrazione”, così come precedentemente definita all'art.3, decurtando dalla stessa la porzione di suolo variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, autorizzata a titolo precario ai sensi del Regolamento comunale per l'allestimento dei dehors.

2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e ai fini del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 in materia edilizia, fatto salvo quanto successivamente specificato, in caso di nuove aperture,

trasferimenti di sede, variazioni di superficie di somministrazione e fatte salve le deroghe sottoriportate. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).

3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

Superficie di somministrazione [mq]	Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) per gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento commerciale storico – rilevante A1 e nelle eventuali localizzazioni commerciali L1
$S \leq 25$	Esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
$25 < S \leq 50$	$N = 1 + 0,08*(S-25)$
$50 < S \leq 100$	$N = 3 + 0,1*(S-50)$
$S > 100$	$N = 8 + 0,12*(S-100)$

Superficie di somministrazione [mq]	Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle aree urbane esterne all'Addensamento commerciale storico – rilevante A1 e alle eventuali localizzazioni commerciali L1
$S \leq 35$	Esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
$35 < S \leq 50$	$N = 1 + 0,08*(S-35)$
$50 < S \leq 100$	$N = 3 + 0,1*(S-50)$
$S > 100$	$N = 8 + 0,12*(S-100)$

Ai fini del computo del fabbisogno di posti a parcheggio si applicherà sul risultato l'arrotondamento aritmetico all'unità.

4. Ai sensi dell'art. 8 comma 6 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, per gli esercizi di somministrazione individuati nelle realtà minori a rischio desertificazione, come individuati all'art. 4 del presente documento, non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al comma precedente: è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c.1, n.3 della L.R. 56/77 e s.m.i.

5. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al precedente comma 3 nel caso di trasferimento di sede nell'ambito del medesimo addensamento commerciale A1 e delle eventuali localizzazioni L1, a condizione che non aumenti la superficie di somministrazione, nel qual caso si applicherà quanto previsto ai commi precedenti per l'intera superficie di somministrazione, decurtando quanto già assolto o realizzato per la sede originaria.

6. Non è altresì subordinato al rispetto delle disposizioni sul fabbisogno dei parcheggi il rilascio delle autorizzazioni / SCIA nei casi in cui l'esercizio sia compreso in un immobile per il quale sia stato rilasciato idoneo titolo abilitativo in materia edilizia ed i relativi lavori siano iniziati entro la data di entrata in vigore della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268.

7. Sono fatte salve le altre esclusioni previste dall'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, per quanto attiene l'obbligo di soddisfacimento dei posti parcheggio, ed in particolare all'art. 15 del medesimo.

8. Il Comune di Bardonecchia ha provveduto con deliberazione di C.C. n. 23 del 7.06.2010, cui si fa rinvio, alla disciplina della monetizzazione delle aree per standard urbanistici con riferimento anche alle aree a parcheggio di cui all'art. 8 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, ed in particolare, del fabbisogno dei posti a parcheggio (art. 4 comma 2 del "Regolamento comunale in materia di cessione di aree per standard urbanistici"). Ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, per gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento A1 e nelle eventuali Localizzazioni commerciali L1, il fabbisogno di posti a parcheggio è monetizzabile nel rispetto dei principi e condizioni riportate nel Regolamento comunale in materia di cessione di aree per standard urbanistici succitato.

9. Nell'ambito della zona di concentrico come individuata all'art. 4 comma 3 del presente documento, viene ulteriormente individuata una sottozona "C1", come meglio evidenziata nelle planimetrie riportate in appendice 1, all'interno della quale, in considerazione del numero di posti auto pubblici ed ad uso pubblico esistenti e delle opportunità di tutela ambientale e paesistica, non ravvisando la necessità di costituire nuove aree di sosta a supporto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande attivabili in tale zona, in parziale deroga a quanto previsto ai punti precedenti, viene prevista la possibilità di monetizzazione ai sensi del precedente comma 8.

10. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste dall'art. 25 comma 4 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i..

11. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio è definito all'art. 2 comma 5 del "Regolamento comunale in materia di cessione di aree per standard urbanistici".

12. Per quanto concerne gli esercizi di somministrazioni ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c.4 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.

13. In assenza di trasferimento, le variazioni in aumento di superficie di somministrazione comportano l'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti per l'intera superficie di somministrazione, decurtando quanto già assolto o realizzato per la superficie autorizzata.

ART. 8 – ORARIO DI CARICO SCARICO MERCI

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 9 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, per quanto attiene alla regolamentazione dell'orario di carico e scarico delle merci anche per gli esercizi di somministrazione nell'addensamento commerciale A1, si rimanda alle disposizioni ed ordinanze vigenti, con particolare riferimento alla regolamentazione relativa alla Zona a Traffico Limitato inserita nell'Addensamento A1.

ART. 9 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'ADDENSAMENTO COMMERCIALE A1

1. Con riferimento alla regolamentazione della sosta nella zona commerciale A1 si rimanda al piano urbano del traffico ed alla regolamentazione comunale vigenti.

ART. 10 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA VIABILITA'

1. Sono soggette a valutazione di impatto sulla viabilità, in conformità all'art. 9 commi 4, 6, 7, 8 e 9 ed ai sensi dell'art. 9 c. 3 e 12 c.8 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, le autorizzazioni, le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06 (ampliamento superficie di somministrazione) per gli esercizi di somministrazione con superficie di somministrazione **superiore a mq 80**, calcolata nel rispetto del precedente art. 3, ricadenti nella zona del concentrico, con esclusione dell'addensamento commerciale A1, come meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente atto (appendice 1).

2. In funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come definite dal Regolamento regionale 03/03/08, n. 2/R e s.m.i., ed ai fini della predisposizione degli studi di impatto sulla viabilità indotti dall'insediamento degli esercizi della somministrazione alimenti e bevande, viene di seguito stabilito:

A) l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il **maggior afflusso viario** così come previsto all'art. 9, c. 6 sub a), dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268 in sintonia con quanto previsto dal vigente Piano Urbano del Traffico:

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del sabato per tutte le tipologie di esercizio

B) l'arco orario giornaliero del **traffico ordinario** sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo previsto al successivo all'art. 9, c. 6 sub b), dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268:

- dalle ore 08.00 alle ore 21.00 per tutte le tipologie di esercizio

3. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, non è necessario procedere a valutazione di impatto sulla viabilità nel caso di trasferimento di sede nell'ambito del medesimo addensamento commerciale A1 e delle eventuali localizzazioni L1 ancorché, in queste ultime, il trasferimento non comporti un ampliamento della superficie tale da determinare una superficie totale di somministrazione eccedente gli 80 mq.

4. Lo studio di cui al comma 1 deve essere redatto ed asseverato da professionista abilitato e deve definire l'impatto sulla viabilità sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'esercizio di somministrazione, sulla base delle fasce giornaliere precedenti definite, considerando in particolare gli aspetti riportati all'art. 9 comma 6 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268.

ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI E PROGETTUALI

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 e dall'art. 12 c. 8 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, i permessi di costruire e ogni altro titolo in materia edilizia, sono subordinati alle verifiche degli aspetti progettuali, ambientali, paesaggistici e territoriali, da inserire nell'ambito di necessari approfondimenti e studi che devono essere sottoscritti da tecnico abilitato.

2. Fra le componenti ambientali da esaminare si rilevano le seguenti:

- Valutazione di clima ed impatto acustico, nei casi precedentemente previsti e come anche specificato nel vigente Regolamento acustico comunale, ed in conformità a quanto stabilito all'art. 10 comma 4 lettere a) dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268;

- Verifica dei requisiti di ordine energetico ed impiantistico come previsto dalla legislazione, dal Regolamento Edilizio e dall'Allegato Energetico Comunale al R.E. vigenti ed in conformità a quanto stabilito all'art. 10 comma 4 lettere b) dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268;

- Verifica dei requisiti paesaggistici: oltre a quanto previsto all'art. 10 comma 4 lettera c) dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, si rileva che tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale come meglio specificato all'art. 6 del presente

documento; conseguentemente, come rilevato nel R.E. vigente, ogni attività comportante modifica allo stato dei luoghi e degli edifici necessita, fatte salve le deroghe normative e regolamentari vigenti, di apposita autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da richiedersi all'autorità competente come individuata all'art. 3 della L.R. 32/2008;

- Verifica dei requisiti in ordine alla sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, gestione dei rifiuti e barriere architettoniche come previsto dai regolamenti e dalla legislazione vigenti ed in conformità a quanto stabilito all'art. 10 comma 5 lettere a) dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268.

ART. 12 – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune di Bardonecchia non ritiene di individuare zone all'interno delle quali inibire il rilascio di autorizzazioni/SCIA o prevedere limitazioni all'esercizio, fatto salvo quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente e da eventuali atti che potranno essere adottati a tutela del pubblico interesse.

2. Gli esercizi di somministrazione dovranno rispettare tutte le norme che regolano il settore, per quanto attiene in particolare la salute e la sicurezza pubblica nel pieno rispetto dei valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici (fra cui il Regolamento Edilizio, Regolamento per l'allestimento dei dehors, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Acustico, Piano di Arredo Urbano, Piano di Qualificazione Urbana ecc.).

ART. 13 – DECORO DELLE STRUTTURE


1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 11, comma 3 dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268, le strutture degli esercizi di somministrazione anche non assistita dovranno rispondere ai criteri e prescrizioni costruttive come meglio definiti nella pertinente e vigente regolamentazione comunale (es. Regolamento Edilizio, Regolamento per l'allestimento dei dehors, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Acustico, Piano di Arredo Urbano, Piano di Qualificazione Urbana ecc.).

ART. 14 – DOTAZIONE MINIMA ESSENZIALE


1. Con riferimento all'art. 12, c. 3, dell'allegato A alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, non si rilevano porzioni del territorio sulle quali prevedere soglie minime di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applica la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente in materia.



APPENDICE 1 - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI E DELLE ZONE
 ● Esercizio somministrazione rilevati fuori da Addensamento A1
 ● Esercizio alimentare fuori da Addensamento A1
 ■ Addensamento commerciale A1
 ■ Zona "C" concentrico ex art. 4 c. 3
 ■ Sottozona "C1" ex art. 7 c. 9



APPENDICE 1 – PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI E DELLE ZONE

● Esercizio somministrazione rilevati fuori da Addensamento A1

● Esercizio alimentare fuori da Addensamento A1

■ Addensamento commerciale A1

▨ Zona "C" concentrico ex art. 4 c. 3

--- Sottozona "C1" ex art. 7 c. 9